



13767/10

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IMMIGRAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 4639/2009

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 13767

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente - Ud. 05/05/2010
- Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere - PU
- Dott. VITTORIO ZANICHELLI - Consigliere -
- Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere -
- Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4639-2009 proposto da:

, elettivamente domiciliato in
 ROMA, VIA , presso lo Studio Legale
 , rappresentato e difeso dall'avv.
 , giusta procura speciale in calce al
 ricorso;

- ricorrente -

2010

contro

3785

QUESTURA DI ROMA,
 MINISTERO DELL'INTERNO;

- intimati -

avverso il provvedimento n. convalida 2972/08 del

GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 17/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO DIDONE.

E' presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto e in diritto

1.- Il cittadino ghanese - trattenuto nelle more del procedimento di espulsione nel C.I.E. di Ponte Galeria - ha proposto ricorso per cassazione - affidato a tre motivi - contro il decreto del 17.12.2009 con il quale il Giudice di pace di Roma ha prorogato di ulteriori trenta giorni, su richiesta della Questura di Roma, il suo trattenimento nel predetto Centro.

La Questura di Roma e il Ministero dell'Interno intimati non hanno svolto difese.

2.- Con i motivi di ricorso il ricorrente denuncia violazione di legge e formula i seguenti quesiti in relazione a ciascuna censura:

1) "In sede di proroga della misura del trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione di cui all'art. 14, comma 6, del d. lgs. 286/98, è conforme agli articoli 24 e 111 della costituzione il provvedimento del giudice di pace adottato ex art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 286/98 senza fissazione di udienza camerale, audizione dell'interessato e comunicazione al difensore di fiducia o, in assenza, d'ufficio, così da consentire il pieno ed effettivo contraddittorio, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 8, periodo sesto e settimo, del d. lgs. n. 286/98 e dall'art. 3 del D.P.R. n. 394/99?"

2) "La domanda di asilo presentata dallo straniero trattenuto

nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d. lgs. N. 25/08 radica la competenza a decidere della richiesta di proroga del trattenimento in capo al tribunale ordinario in composizione monocratica e non, come avvenuto nel caso di specie al giudice di pace, con conseguente incompetenza funzionale del giudice di pace, rilevabile in cassazione con formulazione di apposito motivo di ricorso, laddove, in sede di proroga del trattenimento, la difesa dello straniero non abbia potuto formulare la relativa richiesta perché alcuna comunicazione è stata effettuata né al difensore dello straniero né allo straniero medesimo?".

3) "La sostanziale equiparazione tra misura di trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione dello straniero irregolare e misura detentiva ai sensi dell'articolo 5 della CEDU e della giurisprudenza ermeneutica della corte di Strasburgo determina l'invalidità della proroga disposta dal giudice di pace ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 286/98 senza la partecipazione dello straniero medesimo né del suo difensore di fiducia o d'ufficio per violazione degli articoli 5 e 13 della convenzione E.D.U. e dell'art. 117 della Costituzione che impone al giudice nazionale, laddove possibile (sentenze della corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007), di interpretare la normativa interna conformemente alle disposizioni della convenzione europea dei diritti

dell'uomo?".

3.1- Osserva il Collegio che è preliminare l'esame del secondo motivo, con il quale è denunciata la violazione di norme sulla competenza.

La censura è infondata perché dagli stessi atti prodotti dal ricorrente si evince che la richiesta di proroga - che radica la competenza del giudice di pace - è stata presentata dal Questore prima (11.12.2008) della presentazione della domanda di protezione internazionale (15.12.2008).

3.2.- Sono manifestamente fondate, per contro, le censure di cui al primo e al terzo motivo di ricorso.

Infatti, già con sentenza n. 4544 del 2010 la Prima Sezione di questa Corte ha chiarito che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14, comma 5 e 6, del d. lgs. 286/98 consente di ritenere applicabile alla proroga di cui alle menzionate disposizioni le garanzie ed i termini procedurali di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4 e con i limiti cennati al capoverso che precede, con la conseguente nullità - per violazione del principio del contraddittorio - del decreto emesso de plano dal giudice di pace.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2004, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n.

51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa, ha osservato che nel quadro normativo innanzi menzionato, <<la tutela giurisdizionale non si arresta all'impugnativa del decreto di espulsione, ma si estende anche al provvedimento del questore di trattenimento in un centro di permanenza temporanea. Tale provvedimento deve essere trasmesso al giudice senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore ed è assoggettato alla convalida "nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato", con cessazione di "ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive" (art. 14, comma 4). La convalida dell'autorità giudiziaria riguarda anche l'eventuale provvedimento di proroga del trattenimento, con possibilità di ricorso in Cassazione (art. 14, comma 6)>>.

Pertanto, solo una manifestamente irragionevole interpretazione delle norme di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 14 cit. porterebbe ad escludere l'applicabilità del procedimento camerale di convalida in relazione alla richiesta di proroga del trattenimento; richiesta che deve essere presentata prima della scadenza dell'originario termine, in guisa da consentire al giudice di pace di

provvedere nelle quarantotto ore <<sentito l'interessato>>.

Invero, <<la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all'Ufficio del giudice di pace nel rispetto del termine di cui al comma 4 e cioè in tempo utile perché, usando di detto termine per la convocazione dell'originario (o sostituito) difensore e dello stesso interessato, per la tenuta dell'udienza camerale nonché per la redazione del decreto motivato, il giudice possa depositare il decreto di proroga entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta (Cass. n. 9002 del 2000) ma prima della scadenza del termine ex lege assegnato a suo tempo con la convalida>> (Sez. I, n. 4544 del 2010).

Pertanto, il provvedimento impugnato, in quanto emesso de plano, deve essere cassato e, più non potendo essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo disposta, provvedendo ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la Corte può dichiarare la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di trattenimento.

La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dichiara inefficace il provvedimento di trattenimento del ricorrente.

Dichiara compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2010.

Il Presidente

Il consigliere estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 8 GIU. 2010
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Luisa Pasinetti